



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15.5.2012;
- VISTO** il *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*, emanato con D.R. n. 1761 del 22.4.2005;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il *Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni*, adottato con D.I. n. 363 del 5.8.1998,
- VISTA** la delibera n. 14 del 14.2.2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5.8.1998, n. 363*;
- VISTA** la delibera n. 26 del 14.2.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento di Ateneo di cui sopra,

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il nuovo *Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5.8.1998, n. 363*

Il nuovo Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. 1761 del 22.4.2005.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente dott. *Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Maria Rosaria Del Conte*



Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e D.I. 5.8.98 n.363.

Art.1

(Individuazione dei Datori di Lavoro)

Ai sensi ed in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e del comma 1 dell'art. 2 del decreto interministeriale del 5 agosto 1998 n. 363, nell'ambito dell'Università di Napoli Federico II sono Datori di Lavoro i soggetti di vertice delle strutture qualificabili come Unità Produttive, in quanto dotate di poteri di spesa e di gestione, e precisamente:

- a) il Rettore, relativamente alle strutture non costituenti Unità Produttive ed a quelle di uso comune;
- b) il Direttore Generale, di cui al punto "a" del successivo art. 2;
- c) i Presidenti delle Scuole;
- d) i Direttori dei Dipartimenti;
- e) il Direttore dell'Orto Botanico;
- f) il Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica;
- g) i Direttori dei Centri Museali dell'Università;
- h) i Direttori dei Centri di Ricerca Interdipartimentali;
- i) i Direttori dei Centri di Servizio Interdipartimentali
- j) i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo.
- k) i Direttori dei Centri di Ateneo ex. art. 21 dello statuto previgente.

Art.2

(Unità Produttive)

Si intendono Unità Produttive, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del comma 2 dell'art. 2 del D.I. 5.8.98 n. 363:

- a) l'Amministrazione Centrale ossia l'organizzazione amministrativa costituita da Direzione Generale, Ripartizioni ed Uffici afferenti alle Ripartizioni;
- b) le Scuole;
- c) i Dipartimenti;
- d) l'Orto botanico;
- e) l'Azienda Agraria e Zootecnica;
- f) i Centri Museali dell'Università;
- g) i Centri di Ricerca Interdipartimentali;
- h) i Centri di Servizio Interdipartimentali
- i) i Centri di Servizio di Ateneo.
- j) i Centri di Ateneo ex. art. 21 dello statuto previgente.



Art.3

(Azienda Ospedaliera Universitaria)

1. Per quanto riguarda i rapporti tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Università in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si rinvia al protocollo d'intesa stipulato tra Regione Campania e Ateneo per disciplinare il rapporto tra il servizio sanitario e regionale e l'Università per lo svolgimento delle attività assistenziali.

Art.4

(Sistema organizzativo)

1. L'Università organizza, per l'applicazione degli obblighi di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed al D.I. 5 Agosto 1998 n. 363, un sistema di gestione fondato su:

- un Servizio di Prevenzione e Protezione unico per tutto l'Ateneo;
- un Servizio di Sorveglianza Sanitaria unico per tutto l'Ateneo.

Art.5

(Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ateneo, i cui compiti sono quelli definiti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81, è incardinato nella ripartizione "Prevenzione, Protezione e Manutenzione" che supporta attraverso i suoi uffici il S.P.P..
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ateneo è di norma il dirigente della suddetta ripartizione dell'Ateneo e viene designato dal Rettore previa consultazione con gli altri Datori di Lavoro.

Detto Responsabile ha, oltre quanto stabilito per legge, il compito di coordinare l'attività di tutte le figure professionali che in materia di igiene, sicurezza, radioprotezionistica e tutela ambientale ricoprono incarichi per conto dell'Ateneo.

3. Il Rettore designa, anche a seguito di procedure concorsuali, gli addetti al Servizio, secondo i requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

La designazione avviene previa consultazione con gli altri datori di lavoro.



Art.6

(Servizio di Sorveglianza Sanitaria)

1. La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Ateneo è effettuata dal Medico Competente dell'Ateneo.

L'attività di Sorveglianza Sanitaria è pertanto assolta tenendo conto dell'articolazione delle strutture dell'Università e della pluralità di Unità Produttive esistenti.

2. Il Medico Competente dell'Ateneo viene nominato dal Rettore, anche a seguito di procedura concorsuale, previa individuazione concordata con gli altri Datori di Lavoro.

Art.7

(Obblighi ed attribuzioni del Rettore)

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico nella qualità di Datore di Lavoro per le strutture di sua competenza, al Rettore, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, competono, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 5.8.98 n.363, le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione dell'Università. A tal fine il Rettore indice, in applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, avvalendosi del supporto del RSPP, almeno una volta all'anno lo svolgimento di una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi concordata con gli altri Datori di Lavoro, anche al fine di presentare in Consiglio di Amministrazione il Piano di realizzazione progressiva dei miglioramenti dei livelli di sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per detto incontro il RSPP ed il Medico Competente predispongono, ciascuno per la parte di competenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti, sui punti critici cui occorre porre, per l'anno successivo, attenzione preponderante, corredata da una proposta di programma delle attività da svolgere per lo stesso periodo.

Art. 8

(Obblighi ed attribuzioni dei Datori di Lavoro)

1. I Datori di Lavoro, come individuati nell'art.1, con specifico riferimento all'Unità Produttiva di cui rappresentano il vertice, adempiono gli obblighi a loro carico previsti dalla legge a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I Datori di Lavoro, in particolare:



- a) provvedono, come obbligo indelegabile, alla elaborazione ed all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (ex art.28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Per tale compito si avvalgono della collaborazione del RSPP, del Medico Competente e dei Responsabili delle Attività di Didattica o di Ricerca (RADoR) di cui al successivo art.12,;
- b) partecipano, anche mediante delega formale ad un loro rappresentante, alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) attuano, con riferimento all'Unità Produttiva di cui sono responsabili, le misure di prevenzione e protezione individuate dal documento di valutazione dei rischi nei limiti delle dotazioni finanziarie come previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) informano, anche attraverso il SPP, i lavoratori circa i rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei lavoratori stessi;
- e) designano i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza, come individuate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- f) assicurano la partecipazione alle l'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- g) organizzano, attraverso il RSPP, i rapporti coi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, relativamente alle attività ed agli obblighi di cui sono responsabili;
- h) curano la immediata comunicazione degli infortuni, da inserire nell'apposito registro tenuto dal competente ufficio dell'Amministrazione Centrale;
- i) accertano che, secondo quanto previsto nel successivo art. 16, nelle Convenzioni stipulate dall'Università per attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne, siano previste disposizioni in linea con l'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Art. 9 (Delega di funzioni)

1. Il Datore di Lavoro può delegare l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute nei limiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il conferimento della delega deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
3. La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata capacità e competenza, cui dovranno essere attribuiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico-finanziari, necessari all'adempimento delle funzioni delegate.



Art.10 (Dirigenti e loro obblighi)

1. Ferma restando l'autonomia organizzativa delle singole Unità Produttive, come individuate al precedente art. 2, sono Dirigenti, ai soli effetti dello art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- a) i Responsabili amministrativi nell'ambito dell'organizzazione delle Scuole;
- b) i Responsabili amministrativi dei Centri:
 - 1) di ricerca interdipartimentali;
 - 2) di servizio interdipartimentali;
 - 3) di servizio di Ateneo;
 - 4) di Ateneo ex. Art. 21 dello statuto previgente
- c) i Direttori delle Biblioteche;
- d) i Responsabili amministrativi dei Centri Museali;
- e) i Dirigenti delle singole ripartizioni dell'Amministrazione Centrale;
- f) i Direttori delle Scuole di Specializzazione;

Per le unità produttive dell'Orto Botanico e dell'Azienda Agraria e Zootecnica, i rispettivi dirigenti della sicurezza saranno individuati dal rispettivo Datore di Lavoro in conformità all'art. 2 comma 1 e art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

E' facoltà dei Dipartimenti provvedere alla individuazione ed alla nomina di uno o più Dirigenti a cui saranno attribuite le responsabilità di cui al successivo comma 2.

2. I Dirigenti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, devono:

- a) curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- b) partecipare alle attività di formazione ed informazione ad essi destinata;
- c) informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- d) vigilare affinché siano osservate, da parte dei Responsabili delle Attività di Didattica o di Ricerca (RADoR) e dei lavoratori, le misure di prevenzione previste;
- e) esigere l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- f) segnalare al Datore di Lavoro ed al RSPP l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari;





Art.11

(Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio)

1. Il Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva, sentiti in merito i docenti ed i ricercatori interessati, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate ed i relativi responsabili (RADoR), scelti tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art.2 del D.l. 363/98, che coordinano e sovrintendono a tali attività.

2. Il RADoR provvede, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione della prevenzione relativamente alle attività di cui è responsabile. In particolare:

- a) collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP ed il Medico Competente, alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo documento. A tale scopo il RADoR fornisce preventivamente le seguenti informazioni: la natura dei rischi connessi alla sua attività, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, ed i nominativi dei lavoratori coinvolti nelle attività ed esposti a rischi.
- b) segnala al Datore di Lavoro ed al RSPP le modifiche significative ai fini della tutela della salute e della sicurezza intervenute nell'organizzazione delle attività di cui è responsabile, affinché sia aggiornato il documento di sicurezza, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adotta, e controlla che siano adottate, prima e durante l'esercizio delle attività di cui è responsabile, le misure di prevenzione previste anche con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.l. 363/98;
- d) informa i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati di cui al successivo art.14, coinvolti nello svolgimento delle attività di cui è responsabile, dei rischi specifici cui sono esposti e sulle relative misure di prevenzione;
- e) collabora con il Dirigente ed il SPP alla formazione dei lavoratori;
- f) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici e biologici o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, deve garantire, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;
- g) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle proprie mansioni specifiche.



Art.12 (Preposti)

1. I lavoratori che sovrintendono all'attività di altri lavoratori assumono la qualità di Preposti ai sensi dell'art. 2 del 9 aprile 2008, n. 81 e come tali sono soggetti ai relativi obblighi di cui all'art. 19 del medesimo decreto e, in particolare, agli obblighi di:
 - a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
 - b) esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - c) segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.

Nell'ambito dell'Amministrazione Centrale sono preposti i capi degli Uffici afferenti alle ripartizioni. In tutte le altre strutture i preposti sono designati dai dirigenti della sicurezza.

Art.13 (Lavoratori e loro obblighi)

1. Si intendono come "lavoratori", ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - a) il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dell'Università;
 - b) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università, secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) i soggetti non compresi nella pianta organica dell'Università, che svolgano attività di collaborazione sulla base di contratti di diritto privato o di rapporti temporanei comunque denominati, anche volontari.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, i partecipanti a corsi di formazione, solo se ed in quanto siano esposti a rischi connessi alle attività di cui al precedente art. 12 ed individuati nel documento di valutazione dei rischi nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera c del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono gli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai responsabili delle attività didattiche o di ricerca.



Art.14

(Inosservanza degli obblighi)

1. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti precedentemente individuati può dare luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre a costituire comportamento penalmente rilevante ai sensi degli artt. 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art.15

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università sono individuati in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il contratto collettivo integrato stabilisce il numero e le modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti.
2. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 81/2008 e dai contratti collettivi applicati nel comparto Università.
3. In occasione della riunione periodica annuale ex art. 35 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso un loro rappresentante, possono presentare una relazione nella quale si evidenzino osservazioni e proposte per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza dell'Ateneo.

Art.16

(Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio)

1. Nelle ipotesi di convenzione tra Università ed altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di assistenza o di servizio, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono individuati nella convenzione stessa.

Art.17

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.I. 5 agosto 1998 n.363 e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.





Università degli Studi di Napoli Federico II
*Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale*
Il Direttore

Carissimi, come alcuni di Voi sanno l'Ateneo sta procedendo alla redazione del "Documento della Sicurezza" del nostro Dipartimento, in tale documento saranno analizzati gli aspetti specifici della sicurezza e dell'igiene del posto di lavoro per ciascun dipendente/utilizzatore dei locali a noi assegnati.

Di seguito si indicano le figure previste dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo (all. n. 1) in modo che ciascuno possa essere consapevole dei propri diritti/doveri in relazione alla stessa:

RADOR 1: Organizzazione e gestione in sicurezza del laboratorio

RADOR 2: Docente singolo, è responsabile per l'utilizzo di macchine, impianti e attrezzature da parte di se stesso e di personale a qualunque titolo a LUI collegato per i seguenti casi indicativi e non esaustivi:

- Studenti dei suoi corsi durante l'orario degli stessi (lezioni ed esercitazioni)
- Tesisti e tirocinanti di cui è relatore o tutor
- Assegnisti, borsisti, dottorandi etc.
- Qualunque persona sia in Dipartimento per effetto di contratti, borse etc, collegati alla ricerca o convenzione di cui è responsabile scientifico.

Per tale figura si allega la scheda che lo stesso dovrà all'occorrenza fare riempire alle persone di cui è responsabile (all. n. 2).

PREPOSTO: colui il quale controlla e vigila sull'utilizzo in sicurezza di MIA istruendo e rendendo edotto il personale interno o esterno che le utilizza.

Su specifica indicazione degli uffici centrali occorre raccogliere alcune informazioni per la predisposizione del Documento Provvisorio della Sicurezza. Tali informazioni, che saranno inserite nel Documento, devono essere raccolte attraverso la posta certificata. Pertanto Vi prego di compilare la scheda (all. n. 3) nella modalità sotto specificata:

- scheda per gli utilizzatori dei videoterminali; si prega di riempirla per se stesso e di farla riempire anche a tutto il personale a qualunque titolo a LUI collegato per i seguenti casi indicativi e non esaustivi:
 - Assegnisti, borsisti, dottorandi etc.
 - Qualunque persona sia in Dipartimento per effetto di contratti, borse etc, collegati alla ricerca o convenzione di cui è responsabile scientifico.

Allegati:

n.1 Regolamento di sicurezza dell'Ateneo

n. 2 Scheda da conservare e compilare all'occorrenza;

n. 3 Scheda da compilare e da restituire: per il personale TA al proprio Capoufficio o in mancanza al Direttore); per i Docenti direttamente al sito: dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it.

Napoli, 2 luglio 2014

Prof. Ing. Bruno Montella

VDT - D.Lgs. 9/aprile/08 n. 81Università degli Studi di Napoli Federico IIMODELLO RICOGNIZIONE VIDEOTERMINALI (VDT)¹

OPERATORE

NOME COGNOME..... DATA DI NASCITA

STRUTTURA / EDIFICIO.....

DIPARTIM/UFFICIO

ORE SETTIMANALI AL VIDEOTERMINALE

Usufuisco di pause di 15 minuti ogni 120 minuti
di applicazione continuativa al VDT²?si no

- Tipo di contratto
- Docente/Ricercatore Tecnico Amministrativo Bibliotecario
- Tirocinante Borsista Tesista Dottorando
- Specializzando Assegnista Collaboratore esterno Altro:

.....
.....
Compilato da(firma) _____

Il Responsabile della struttura

(firma)

lì,

¹ da compilare a cura dell'operatore VIDEOTERMINALISTA e del Responsabile della Struttura² art. 173 DLgs. 81/08 - videoterminalista - lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'art. 175



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale

Laboratorio di

Anagrafe frequentatori strutturati e non strutturati del laboratorio e Consegna DPI

OBBLIGO DI COMPILAZIONE: notificato per posta certificata il 05/05/2014

VERBALE N. _____

Tirocinante / Tesista / Ricercatore / Professore

Tutore – RAdoR

Data inizio **data fine** **attività di laboratorio**

Apparecchiature e o reagenti utilizzati

.....
.....
.....

CONSEGNA DPI

Si consegnano i seguenti DPI (*)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> camice protettivo | <input type="checkbox"/> guanti |
| <input type="checkbox"/> maglietta | <input type="checkbox"/> tappi per orecchie |
| <input type="checkbox"/> pantaloni | <input type="checkbox"/> calzature di sicurezza |
| <input type="checkbox"/> maschera | <input type="checkbox"/> occhiali protettivi. |

NOTA (*) spuntare i DPI consegnati.

Restano a disposizione guanti mono uso sia in PVC ed in lattice.

Al frequentatore del Laboratorio è stata impartita una breve lezione sulle norme di sicurezza e sui possibili pericoli presenti in laboratorio.

¹ Il firmatario è diffidato dallo svolgere attività che non siano prima concordate con il RAdoR, che, per tesisti e assegnisti coincide con il professore strutturato tutore della tesi o responsabile del progetto di ricerca.

Napoli _____

Tirocinante / Tesista / Ricercatore _____

RAdoR _____

¹ Nel caso non sia lo stesso RAdoR

 - Caratteristiche della postazione di lavoro al VDT (D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO XXXIV)

ILLUMINAZIONE

- 1) Lo schermo è posizionato, rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale, in modo tale da evitare riflessi e abbagliamenti? si no
- 2) Le finestre (se presenti) sono munite di dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna? si no

SCHERMO

- 1) I caratteri sono ben definiti e leggibili? si no
- 2) Le immagini sono stabili? si no

PIANO DI LAVORO

- 1) La profondità del piano assicura una corretta distanza visiva dallo schermo (circa 50-70 cm) e il giusto spazio per gli avambracci? si no
- 2) Il piano ha una superficie opaca di colore chiaro comunque (non bianco)?
si
no
- 3) La larghezza del piano è adeguata al tipo di lavoro svolto? si no
- 4) Lo spazio sotto il piano di lavoro è sufficiente per muovere e distendere le gambe e per infilarvi il sedile? si no

IL SEDILE

- 1) Il sedile è di tipo girevole? si no
- 2) Il sedile è regolabile in altezza? si no
- 3) Lo schienale è regolabile in altezza e inclinazione? si no
- 4) I comandi di regolazione sono di facile accesso e manovrabilità per l'operatore? si no
- 5) La postazione è dotata di poggiapiedi? si no

AMBIENTE

- 1) Il rumore delle attrezzature presenti disturba l'attenzione e la comunicazione verbale? si no

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

- 1) Il Software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'operatore? si no
- 2) Sono stati seguiti specifici corsi di formazione/addestramento sui software utilizzati? si no

COMPUTER PORTATILE (NOTEBOOK):

-
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Il Videoterminale utilizzato è di tipo portatile (notebook) ? | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 2) E' fornito di tastiera indipendente? | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 3) E' fornito di mouse indipendente? | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 4) E' fornito di idoneo supporto per il corretto posizionamento dello schermo? | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
-